

(N 2320)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZI, CIANCA, GUARIGLIA e SAGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1957

Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, primo comma dell'articolo 52 su i danni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Quando la Commissione speciale del Senato per l'esame della legge sui danni di guerra ebbe il compito, dopo che la Commissione speciale della Camera l'aveva votata, di discutere il testo di tale legge e di dare il suo parere in sede deliberante, molte furono le obiezioni e le critiche che si levarono da ogni parte dello schieramento politico per le numerose lacune e insufficienze giuridiche in esso contenute, sì da lasciar mille incertezze che potevano aprire la porta a iniquità di ogni genere. Non ultima quella dell'esclusione degli italiani all'estero dai benefici della legge.

La Commissione d'altra parte si trovò d'accordo per non apportare alcuna modifica che, rinviando il testo all'esame della Camera, ne ritardasse ancora la promulgazione. Milioni di italiani attendevano ansiosamente che la legge sui danni di guerra entrasse finalmente in vigore per permettere loro di aspirare ad un risarcimento da anni ed anni atteso e sospirato.

Sotto la pressione delle organizzazioni che raggruppavano gli interessati e della stampa

in generale che ne appoggiava la urgente richiesta, fu deciso, all'unanimità dalla Commissione, di non modificare neppure una virgola del testo, pur riconoscendolo pieno di manchevolezze, ma fu stabilito di procedere ugualmente alla discussione degli articoli alla presenza del rappresentante del Governo, che nel caso era l'onorevole Cassiani, e di stendere un completo verbale della discussione che servisse di orientamento al Governo ed aprisse la porta a nuovi provvedimenti suppletivi d'iniziativa governativa, atti a correggere almeno gli errori più gravi.

Fu così che allorquando l'esame del testo condusse la Commissione a discutere l'articolo 52, a nome di un gruppo di senatori di diversi gruppi venne presentata una mozione che il primo firmatario di questa proposta di legge ebbe l'onore di illustrare. Il testo della mozione suonava così: « La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra ha constatata la necessità di non escludere dal beneficio della legge quegli

italiani oggi ancora residenti all'estero, i quali per ragioni di famiglia, essendo di vecchia emigrazione o per necessità di vita economica (com'è il caso degli italiani in Tunisia), sono costretti a continuare a risiedere all'estero e si trovano perciò fuori dall'ambito delle categorie comprese nell'articolo 11 della legge in esame ».

« La Commissione speciale, allo scopo di provvedere alla tutela di questa benemerita categoria di italiani che, affrontando sacrifici di ogni genere, ha saputo restare fedele alla propria nazionalità e mantenere sempre alto, nelle opere del lavoro, il prestigio dell'Italia, considera necessario che il Governo, attraverso le disposizioni per l'applicazione della legge o con legge suppletiva, corregga l'insufficienza su segnalata stabilendo che invece della residenza sia richiesta agli italiani all'estero, quale condizione per usufruire della legge sui danni di guerra, il domicilio in Italia, mantenendo pur sempre valida la richiesta del reimpiego, delle somme corrisposte quali indennizzo, sul territorio nazionale e non all'estero ».

Infatti, ai sensi dell'articolo 43 C. c. si intende per domicilio di una persona « il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi » mentre la residenza « è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ».

Ad onore del vero, tutti i membri della Commissione speciale del Senato, relatore, Presidente e rappresentante del Governo compresi, riconobbero la fondatezza di tali osservazioni e ammisero la necessità di trovare un modo di correggere l'iniquità da noi denunciata.

Tutta la questione sta in una frase dell'articolo 52 — e più precisamente là dove si dice « purchè il danneggiato alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'Ente abbia in Italia la sede ». Se invece di quel *e* residente ci fosse stato un *o*, cioè se la legge dicesse « domiciliato o residente in Italia », si sarebbe lasciata aperta la porta ad una favorevole soluzione.

Ma purtroppo non è così. L'autorità giudicante non ha accettato la nostra interpretazione nell'applicare la legge. È stato osservato, anche a questo proposito, che se non vi fossero state nell'applicazione, come si era in diritto di

sperarlo, delle interpretazioni correttive delle insufficienze del testo, la legge avrebbe finito per ammettere al beneficio dei danni di guerra tra gli italiani all'estero, solo coloro i quali avevano creduto necessario, ad un certo momento, tornare in Italia mentre ne sarebbero rimasti fuori tutti gli altri, in particolare i meno abbienti, legati per diversi motivi di famiglia, di lavoro o di interessi ai paesi di cui sono ospiti ed amici e presso i quali sono in effetti « ambasciatori » di relazioni pacifiche commerciali e culturali.

È dunque necessario sostenere moralmente e materialmente i nostri connazionali all'estero dando loro concrete prove della solidarietà della madre patria che deve dimostrare, anche attraverso i benefici della legge sui danni di guerra, di riconoscerli suoi figli non solo nei momenti in cui ha bisogno delle loro braccia, dei loro beni e del loro sangue, ma anche quando sono essi che della Patria hanno bisogno.

In appoggio a questa nostra tesi conviene ricordare quanto ha scritto l'onorevole Vedovato, relatore per la II Commissione permanente della Camera dei deputati sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, nella sua egregia relazione presentata alla presidenza in data 3 luglio 1957.

Crediamo utile riportare testualmente il capitolo (C) di quella relazione che ha per titolo: « Danni di guerra subiti da connazionali in Tunisia »:

« Il Ministero degli affari esteri ha da tempo prospettato a quello del Tesoro la necessità di ottenere, sul capitolo n. 95 del bilancio, lo stanziamento straordinario di un miliardo e cinquecento milioni a favore dei connazionali della Tunisia che hanno subito danni per fatti di guerra durante l'ultimo conflitto. Anche dal punto di vista politico, è nostro interesse porre l'importante comunità italiana della Tunisia in grado di risollevarsi economicamente e di svolgere in quel nuovo Stato un ruolo conforme alle sue tradizioni ».

« Allo scopo potrebbe anche essere utile studiare un piano di finanziamenti a lungo termine delle attività della collettività italiana in quel Paese, che lo Stato potrebbe promuovere sollecitamente predisponendo in conseguenza un congruo stanziamento ».

## LEGISLATURA I - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« È comunque opportuno che un provvedimento legislativo regoli con disposizioni speciali, anche da parte italiana, la posizione di quei nostri connazionali che, ammessi all'opzione dalle recenti leggi tunisine sulla cittadinanza di quello Stato, come del resto in Marocco, prescelgano il riacquisto della cittadinanza italiana ».

La tesi sostenuta dall'onorevole Vedovato viene a confortare i motivi che hanno spinto alla presentazione del presente disegno di legge.

Il nostro disegno di legge presenta però il vantaggio di non chiedere al Governo nuove particolari coperture. Infatti noi chiediamo semplicemente l'annessione di una categoria di italiani, ingiustamente fino ad oggi esclusa, al beneficio di una legge già in funzione.

È vero che le somme stanziare per quella legge sembrano già verificarsi insufficienti; vorrà dire che i nuovi necessari indilazionabili stanziamenti dovranno tener conto dell'aumento del numero dei beneficiari, così come è proposto dal presente disegno di legge.

Con la presentazione di questo disegno di legge noi intendiamo soprattutto sottoporre all'attenzione del Parlamento e del Governo un grosso problema, che supera quello stesso dei danni di guerra, e cioè dell'aiuto morale e materiale che il Governo della Patria deve agli italiani all'estero ed in particolare a quei gruppi di vecchia emigrazione importanti per numero e per la funzione da essi svolta nel passato e nel presente.

Tale è soprattutto il caso, oggi, di quelle nostre collettività di italiani all'estero che, sulle rive del Mediterraneo, sono ospiti di popoli i quali si fanno avanti prepotentemente sulla scena internazionale più che mai decisi ad affermare i loro diritti di popoli liberi ed indipendenti ed a condurre una politica autonoma anche nel campo delle relazioni con l'estero. Nè si deve escludere che un provvedimento atto ad aiutare le nostre collettività residenti in quei paesi possa essere visto nel quadro di contatti e di reciproche garanzie da prendersi in accordo con i Governi dei Paesi interessati allo scopo di costituire più intense relazioni commerciali e per rafforzare il prestigio del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed

enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purchè il danneggiato risulti domiciliato in Italia o l'Ente abbia in Italia la sua sede ».

## Art. 2.

Il danneggiato che intende usufruire delle disposizioni di cui al precedente articolo deve risultare domiciliato in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge o eleggere domicilio in Italia entro 3 mesi dalla data stessa.